

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MOLTISANTI e BARBARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 1958

Estensione agli idonei del concorso per titoli a posti di direttore didattico governativo, denominato B3, bandito il 2 ottobre 1948, dei benefici della legge 6 luglio 1956, n. 705

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, furono autorizzati e, con i decreti ministeriali pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 ottobre 1948, n. 230, banditi contemporaneamente i seguenti quattro concorsi a posti di Direttore didattico governativo nelle scuole elementari:

- 1) *Concorso*, per soli titoli, riservato ai reduci, denominato A1;
- 2) *Concorso*, per titoli ed esami, riservato ai reduci, denominato A2;
- 3) *Concorso*, generale per soli titoli, riservato agli idonei di precedenti concorsi direttivi ed a speciali categorie, denominato B3;
- 4) *Concorso*, generale per titoli ed esami, denominato B4.

Come di norma, ad espletamento dei quattro concorsi suddetti, furono compilate, per ciascuno di essi, le rispettive graduatorie dei vincitori e degli idonei. Mentre i primi ottennero tutti la sistemazione nei ruoli dei direttori didattici, dei secondi solo alcuni poterono avere annualmente l'incarico di di-

rettore didattico, in ordine ai posti che risultavano vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico.

Con la legge 13 marzo 1958, n. 225 (modificazioni alle norme per la nomina dei vincitori nei concorsi per titoli ed esami e per soli titoli a posti di direttore didattico nelle scuole elementari banditi a norma degli articoli 2, 4 e 9 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373), proposta dai deputati Buzzi ed altri ed approvata in sede deliberante sul finire della II Legislatura dalle Commissioni permanenti della pubblica istruzione della Camera dei deputati e del Senato, fu consentita l'immissione nei ruoli dei direttori didattici, fino all'esaurimento, anche agli idonei dei concorsi A2 e B4, che avessero riportato nelle prove di esame una votazione complessiva non inferiore ai sette decimi.

Dal predetto provvedimento legislativo rimasero esclusi i pochi (circa 40) idonei del concorso direttivo B3 con punteggio non inferiore ai sette decimi, pur essendo essi incaricati da oltre un decennio a reggere annualmente circoli didattici.

Da notare che precedentemente la Commissione giudicatrice del concorso B3, violando l'articolo 3 del decreto del Capo Provvisorio dello Stato, n. 373, ed esorbitando dai suoi poteri, nella formazione della graduatoria riservava il 50 per cento dei posti in favore dei combattenti e degli invalidi di guerra e del lavoro. Il Consiglio di Stato — con decisione n. 142 del 16 aprile 1957, Sezione VI — ha dichiarato illegittima la riserva suddetta e l'operato della Commissione esaminatrice.

Per tale riserva illegittima candidati del B3 con punteggi 34,750 sono stati dichiarati vincitori ed immessi nei ruoli mentre circa 40 candidati (trattasi dei 40 da me già ricordati), i quali avevano raggiunto il punteggio 35/50, superiore quindi a quello dell'ultimo dei vincitori già immessi nel ruolo (34.750), ne sono rimasti esclusi.

Il presente disegno di legge ha lo scopo di eliminare tale inspiegabile ed ingiustificabile esclusione; e perciò, ispirandosi al principio della perequazione di trattamento tra le varie categorie di candidati risultati idonei in concorsi direttivi, propone che anche agli idonei del concorso B3, che abbiano riportato nelle prove di esame una votazione complessiva non inferiore ai sette decimi, siano estesi i benefici della immisione nei ruoli previsti dalla legge 6 luglio 1956, n. 705, come si è provveduto in fa-

vore degli idonei dei concorsi A2 e B4 con la legge 13 marzo 1958, n. 225.

È noto che tutti i vincitori di concorsi direttivi, prima di essere immessi in ruolo, devono compiere un periodo di prova. A maggior ragione, quindi, gli idonei del concorso B3 meritano i benefici già accordati ai loro colleghi dei concorsi A2 e B4, perchè essi dirigono da oltre dieci anni circoli didattici, mostrando preparazione, capacità ed alto senso di responsabilità, come attestano i rapporti informativi delle competenti autorità scolastiche e la qualifica di « ottimo » ad essi attribuita.

Si confida, pertanto, nel sollecito esame ed accoglimento del presente disegno di legge, anche perchè, con la nomina a direttore didattico governativo dei suddetti idonei, nessun aggravio si apporterebbe al bilancio del Ministero della pubblica istruzione, dato che esistono moltissime direzioni didattiche effettive vacanti, rette da direttori didattici incaricati, ai quali vengono corrisposti, come per legge, gli assegni dovuti ai direttori titolari.

Verrebbe, altresì, ad essere utilizzata in favore della Scuola la esperienza ultradecennale di benemeriti funzionari, molti dei quali, non potendo, per superati limiti di età, partecipare a successivi concorsi, si vedrebbero retrocessi definitivamente al semplice insegnamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I benefici dell'immissione in ruolo previsti dalla legge 6 luglio 1956, n. 705, si applicano anche agli idonei del concorso per titoli a posti di direttore didattico governativo, denominato B 3, bandito il 2 ottobre 1948, che abbiano riportato un punteggio complessivo non inferiore ai sette decimi.

Art. 2.

I beneficiari della presente legge saranno assunti in ordine di merito e fino ad esaurimento della graduatoria dei posti che risultino vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico.